



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 4 del 6 Luglio 2017

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 inerente nomine Commissioni L.N.D. stagione sportiva 2017/2018.

COMUNICATO UFFICIALE N. 11 inerente il Regolamento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

CIRCOLARE N. 7 avente per oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 50 del 26 aprile 2017 concernente disposizioni in materia finanziaria.

CIRCOLARE N. 8 avente per oggetto: Rapporti con gli organi di informazione - esercizio del diritto di cronaca /stagione sportiva 2017/2018.

CIRCOLARE N. 9 avente per oggetto: Rapporti tra società calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2017/2018.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



COMUNICATO UFFICIALE N. 7
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino al 30 giugno 2018:

1) **COMMISSIONE ASSISTENZA E SOLIDARIETA'**

La Commissione ha lo scopo di intervenire, secondo quanto previsto dall'art.2, del Regolamento del "Fondo di Solidarietà", in occasione di particolari e gravi infortuni fisici, altrimenti non congruamente risarcibili, che dovessero colpire i calciatori, tecnici e dirigenti di società ed associazioni nonché i dirigenti degli Organi centrali e periferici della Lega Nazionale Dilettanti in conseguenza di attività prestate nell'ambito della stessa Lega.

Presidente : Franco TOMMASINI

Componenti :

Silvio AMICI
Antonio AMMENDOLIA
Paolo ANZIDEO
Salvatore ARMINIO
Massimo BASURTO
Giuseppe BORGIA
Giovanni BRUNETTA
Ercole BRUNETTI
Santino BRUZZO
Rita Anna CALOGIURI
Luca CANGELLI
Giuseppina CARACAPPA
Stefano CARLET
Vincenzo D'ANNA
Alfonso DATTOLO
Gianfranco FIORINI
Gualtiero Walter GHETTA
Fabio KANIDISEK
Mauro LAUS
Marco MEO
Vincenzo MITRO
Leopoldo POLESE
Giorgio RONCHI
Lorenzo SANSALONE
Armando SPARANO
Giovanni SPINA
Alfonso STICCA
Mario TETI
Roberto ZUPPIN

Segretario : Romina CALDERONE

2) COMMISSIONE DI STUDIO

La Commissione di Studio ha l'incarico di studiare le problematiche afferenti l'attività svolta dalla Lega, ad essa affidati dal Presidente della L.N.D., dal Consiglio di Presidenza o dal Consiglio Direttivo della Lega stessa.

Inoltre, ha il compito di esaminare e fornire interpretazioni circa i vari quesiti posti sia dai Dirigenti della Lega che delle Società :

Presidente : Angelo LO VECCHIO MUSTI

Componenti
Angelo AQUINO
Giorgio COLLURA
Giovanni Maria FERRARIS
Franco GEMME
Filippo LATTANZI
Federico MARIANESCHI
Roberto RICCIARDI
Luca SBORDONI
Vincenzo SCATOLA
Donato STASI

Segretario : Massimo CIACCOLINI

3) COMMISSIONE PER LE CARTE FEDERALI

La Commissione ha lo scopo di studiare le Carte Federali della F.I.G.C., esprimere pareri sulle modifiche apportate e suggerire eventuali modifiche.

Presidente : Giuseppe CRISAFULLI

Componenti:
Marco CILIO
Fausto COLLARINI
Ferdinando FANFANI
Valter MACCHIA
Roberto MASTROPASQUA
Aldo MATANO
Ortensio NEGRO
Vittorio SAPIENZA
Massimo SQUILLANTE
Giovanni TORMENA
Giuseppe VECCHIETTI

Segretario : Elena TERRA

4) COMMISSIONE PER CONTENZIOSI DAVANTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA

Presidente : VIGLIONE GIANCARLO

Componenti: Antonio BIZZARRO
Roberto DE LISA
Marco DI LELLO
Aldo GRAUSO
Ottorino LA ROCCA
Giovanni LOCCHI
Massimiliano PESCI
Marco PROIETTI
Paola RASORI
Nicola SANSALONE

Segretario : Stefano CORPETTI

5) COMMISSIONE GIURIDICA

Presidente: Vincenzo IOPPOLI

Componenti : Alessandro ANASTASI
Marco CAVALLARI
Francesco CIACCOLINI
Alessandro COLOMBO
Antonio COPPOLA
Gianmaria DAMINATO
Gabriele FAGIOLI
Ettore GLIOZZI
Giovanni MARINO
Michele MITOLA
Raffaele PIEMONTESE
Armando ROSSI
Giovambattista RUZZA
Simona SESTINI
Alberto TERILLI

Segretario : Mariangela D'EZIO

6) COMMISSIONE PER LE BENEMERENZE A DIRIGENTI ED A SOCIETA'

La Commissione ha il compito di esaminare le proposte delle Divisioni e dei Comitati per l'assegnazione dei premi di benemerenzza a Dirigenti Federali e di Società che abbiano un'anzianità. Inoltre, ha il compito di proporre assegnazioni di onorificenze e riconoscimenti a Dirigenti, come previsto dall'art. 46 del Regolamento della L.N.D.

Presidente : Edmondo CAIRA

Componenti : Marcello ANASTASIO PUGLIESE
Sara BOTTARELLI
Giuseppe BRIARAVA
Nazareno CHIATTI
Aldo CIARAMELLA
Pasquale Ermanno COLUCCI
Gigino D'ANGELO
Luciano FAUSTIN
Carmelo FUSCA'
Miria GIAN SOLDATI
Marco GRASSINI
Giuseppe GRECO
Giulio JACOVIELLO
Dino MARRI
Francesco MOTTOLA
Emilio PAGANO
Angelo PIRROTTA
Domenico RONDINELLI
Giovanni VILLARI

Segretario : Sabrina BONACQUISTI

7) COMMISSIONE PER I CAMPI SPORTIVI

Presidente Antonio ARMENI

Componenti Eugenio CIPOLLONE
Vincenzo PERRI (Delegato strutture per attività Beach Soccer)
Andreino BIGNOTTI
Umberto CUNGI
Lucio DE ROSA
Raffaele DI LENA
Roberto FINARDI
Maurizio FORMENTON
Enrico GIOVANNINI
Piergiorgio IANNUZZI
Stefano IOAN
Salvatore LOBINA
Maria Stella LO GIACCO
Giancarlo PARIS
Lanfranco ROSSI

Antonio SANTAGUIDA
Saverio SCAVONE
Marco VOLTERRANI
Ivano ZANTEI

Segretario Mauro DE ANGELIS

8) COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE

Presidente Antonio ARMENI

Componenti
Silvano BIASI
Maurizio BOCCACCI MARIANI
Giuseppe BONSANGUE
Lucio DE ROSA
Massimiliano DI CARLO
Massimiliano DI FEDERICO
Raffaele DI LENA
Guerino FARINA
Gianni IDDA
Luigi MELE
Giancarlo PARIS
Delfina Diana PASSARIN
Vincenzo Giuseppe PERINELLI
Solio RUGGIERI
Mauro SCHIAVONE
Franco VOLLARO
Alfredo ZUIN
Segretario Giovanni GIOVANNETTI

9) COMMISSIONE MEDICO SPORTIVA E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La Commissione ha il compito di coordinare l'assistenza medica per tutte le Società della L.N.D. attraverso un rapporto costante con le Regioni e le U.S.L. in stretta collaborazione con i Comitati Regionali, i Fiduciari Medici Regionali e la Commissione Medico Sportiva della L.N.D.

La Commissione si occupa, inoltre, della organizzazione e Programmazione Sanitaria, per quanto attiene ai problemi delle Società e dei Comitati Regionali attraverso i Fiduciari Medici Regionali nei loro rapporti con la struttura sanitaria pubblica, e della educazione sanitaria e della individuazione dei problemi connessi alle strutture sanitarie periferiche.

Presidente: Erio ROSATI

Componenti :
Nicola ARMENTANO
Giuseppe BARBATI
Giampaolo BRUNETTI
Ferdinando CAFIERO
Angelo CAPUTO
Rosario CIANCI
Antonio DE LUCA

Lorenzo DI GIULIO
Massimiliano FERRONI
Stefano FIORINI
Michele IACOVAZZI
Davide LOCHIS
Mario MARRA
Aldo PEZZA
Giorgio PIASTRA
Mario PIETRACUPA
Piernicola TREGLIA
Mario TURANI
Francesco USSIA

Segretario Marianna NAPPO

10) COMMISSIONE PER LE PROBLEMATICHE FISCALI TRIBUTARIE

Presidente : Edmondo CAIRA

Componenti : Gaetano ANACLERIO
Giovanni CAPO
Andrea CARBONARI
Giovanni CASTELLANO
Gianni CAVALLERO
Stefano COMELLINI
Ciro Fernando DE LUCA
Sara MARCUCCI
Sandro SANTI
Michele SAVOJA
Mario TAVECCHIO
Giorgio TREGLIA
Eduardo VOZZI

Segretario : Gabriella LOMBI

11) COMMISSIONE PARITETICA A.I.A./L.N.D.

Presidente : Francesco FLORIMONTE
Vice Presidente: Angelo SILVESTRI

Componenti : Umberto CARBONARI
Giovanni CUPAILOLO
Robert ESCHGFAELLER
Giuseppe LABONIA
Beltrame LIDO
Pierluigi LUCIDI
Domenico MICESI
Gianluca NICCHIOTTI
Francesco NISTICO'
Gaetano VITI

Segretario : Normanna CACCIANINI

12) COMMISSIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI L.N.D.

Presidente: Nicola SACCINTO

Componenti : Gianfranco ALBERTINI
Nedo ADAMI
Alfonso BARBARANO
Floriano BINI
Umberto BORDINO
Sara BOTTARELLI
Lucio DE ROSA
Luca DI CARLO
Daniele D'UBALDO
Corrado FERRARI
Maurizio MATTEOLI
Andrea MOLINELLI
Salvatore PALMIERI
Leonardo PERDONO'
Giovanni RATTI
Pieruz RUGGIERO
Leonardo VOLPICELLA
Vito VOLPICELLA
Sante ZAZA

Segretario : Albertino BRANCHESI

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE N. 11 **Stagione Sportiva 2017/2018**

A seguito del nulla-osta concesso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, si pubblica il Regolamento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti che entrerà in vigore dal giorno successivo a quello del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa

**REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE F.I.G.C.
PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

LEGA NAZIONALE DILETTANTI (L.N.D.)
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI DI CALCIO (A.I.A.C.)

TITOLO I - Sede del Collegio Arbitrale e competenza

ARTICOLO 1

Il Collegio Arbitrale ha sede in Roma e decide le controversie tra gli allenatori e le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.

Ai fini della competenza del Collegio Arbitrale, rileva l'appartenenza della Società alla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva in cui è sorto il rapporto oggetto del ricorso.

TITOLO II - Norme procedurali

ARTICOLO 2

Il procedimento è introdotto con ricorso. Il ricorso deve:

- a) essere sottoscritto dal tesserato o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio e/o sede legale, codice fiscale e/o P.IVA) e, ove possibile, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b) contenere l'esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c) essere inviato al Collegio Arbitrale per raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico (PEC). Una copia del ricorso, unitamente alla copia dei documenti allegati, deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato al Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.

La mancata osservanza dei punti precedenti determina l'inammissibilità del ricorso che, rilevata con provvedimento del Presidente del Collegio, dovrà essere comunicata alla parte ricorrente a cura del Segretario del Collegio.

L'inammissibilità del ricorso non impedisce la sua eventuale riproposizione.

ARTICOLO 3

La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, nell'ordine in cui pervengono, un numero di protocollo progressivo.

Entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, la Segreteria invia alle parti una comunicazione con la quale concede alla parte resistente un termine di dieci giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione per la formulazione di eventuali controdeduzioni e per la produzione di eventuali documenti. Nel caso in cui la parte resistente proponga domanda riconvenzionale la Segreteria concede alle parti ricorrenti un termine di dieci giorni per la formulazione di difese e per il deposito dei documenti.

Le comunicazioni e le notificazioni a cura delle parti di cui al comma precedente devono essere effettuate nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 2 lettera c).

Il termine che scade di sabato o di giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Successivamente alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni, né nuove deduzioni che estendano la materia del contendere.

La Segreteria del Collegio, su indicazione della Presidenza, cura l'assegnazione dei procedimenti ai due Arbitri, che insieme al Presidente, andranno a comporre il Collegio.

Un arbitro dovrà essere scelto tra i nominativi contenuti nell'apposito elenco predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, l'altro tra i nominativi contenuti in quello predisposto dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Dal momento della loro designazione, gli Arbitri possono prendere visione e ottenere copia digitale degli atti della controversia.

ARTICOLO 4

Il Collegio decide la controversia sulla base degli atti e dei documenti ritualmente offerti in comunicazione dalle parti. Può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa - anticipata dal richiedente - sarà posta a carico della parte soccombente.

Il Collegio dovrà informare la Procura Federale nel caso in cui, dagli atti del procedimento, emergano violazioni di disposizioni federali.

ARTICOLO 5

Il lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

Le motivazioni scritte del dissenso vanno inserite in busta chiusa, siglata dall'Arbitro dissenziente e con il timbro del Collegio.

Il lodo, redatto per iscritto e sottoscritto dagli Arbitri e dal Presidente del Collegio deve essere trasmesso, a cura della Segreteria, alle parti tramite PEC o Raccomandata A/R entro 30 giorni dalla riunione, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. e, in caso di violazione dei relativi obblighi, di quanto disposto dall'art.8, comma 9, del CGS.

La pubblicazione dei lodi avverrà attraverso il Comunicato Ufficiale LND che sarà inviato alle segreterie LND e AIAC.

Una volta notificato alle parti interessate, il lodo emesso sarà trasmesso anche alla competente articolazione della LND a cui appartiene la Società interessata al lodo.

Titolo III-Efficacia del lodo

ARTICOLO 6

Il lodo è definitivo, inappellabile ed ha efficacia vincolante tra le parti.

Titolo IV – Disposizioni finali

ARTICOLO 7

Nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento non sono dovuti agli Arbitri né onorari, né compensi, intendendosi il relativo incarico a titolo gratuito, salvo diversa previsione da parte della Lega Nazionale Dilettanti di concerto con l'AIAC.

Nulla può essere liquidato dal Collegio per onorari e competenze a difensori o procuratori, eventualmente nominati dalle parti.

ARTICOLO 8

Le somme di cui all'art. 4 1° co. del presente regolamento saranno versate alla L.N.D. che, d'intesa con l'AIAC, provvederà alla loro destinazione al CTU.

Titolo V -Disposizione transitoria

ARTICOLO 9

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul comunicato ufficiale.



CIRCOLARE N. 7 – 2017

**Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 50 del 26 aprile 2017, concernente disposizioni urgenti
In materia finanziaria -**

Sulla G.U. n. 144 – S.O. n. 31 – del 23 giugno 2017, è stata pubblicata la legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del D.L. n. 50 del 26 aprile 2017, le cui disposizioni, che possono interessare le società e le associazioni sportive affiliate alla FIGC, sono state, già, oggetto della Circolare FIGC-UST n. 5 del 5 maggio 2017.

Con la legge di conversione sono state apportate alcune modifiche che si riassumono di seguito, ad integrazione della predetta Circolare n. 5 del 2017.

Art. 1 – Disciplina dello split payment

Sono stati confermati i soggetti a cui viene estesa la disciplina dello split payment, già rilevati nella predetta Circolare n. 5.

La nuova disciplina si applica per tutte le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017. Tutte le fatture emesse prima del 1° luglio u.s. sono invece in regime ordinario.

Per quanto riguarda i fornitori dei soggetti in elenco, lo split payment si applica a tutti coloro che sono soggetti a ritenuta d'imposta; pertanto lo split payment va applicato anche per le fatture emesse dai professionisti nei confronti dei soggetti in elenco.

E' stato stabilito con il comma 1-quater dell'art. 1 del D.L. n. 50, che, a richiesta del fornitore, i cessionari e committenti devono rilasciare un documento attestante la loro assoggettabilità allo split payment; del pari se il cessionario/committente fornisce un'attestazione di assoggettabilità, il fornitore deve emettere la fattura in regime di split payment.

Se la fattura è emessa in regime di reverse charge, questo prevale sullo split payment.

E' previsto, poi, che il primo versamento dell'IVA, divenuta esigibile tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2017, da parte dei soggetti in argomento deve aver luogo entro il 16 novembre p.v. per le pubbliche amministrazioni e entro il 16 – prorogato al 18 – dicembre 2017 per tutte le altre società.

La fatturazione in regime di split payment può comportare per il fornitore dei soggetti in elenco, problemi di liquidità e di importi a credito di notevole entità. Pertanto, all'art. 1 è stato aggiunto il comma 4-bis che prevede un'accelerazione dei rimborsi IVA sia annuali che infrannuali richiesti dai soggetti che fatturano in regime di split payment.

Per ciò che concerne il comportamento dei fornitori che emettono fattura in regime di split payment, è da rilevare che nella fattura va riportata l'indicazione "scissione di pagamento".

Le fatture emesse verso le pubbliche amministrazioni devono essere elettroniche mentre verso altri soggetti in split payment potranno anche essere emesse in via tradizionale. Ovviamente, in regime di split payment il fornitore non deve versare l'IVA che ha esposto in fattura, dal momento che questa dovrà essere versata dal soggetto che riceve la fattura stessa.



Tuttavia, il fornitore rimane debitore nei confronti dell'erario e quindi deve annotare le fatture nell'apposito registro vendite con distinta annotazione che le fatture sono emesse in regime di split payment. L'ammontare dell'IVA in argomento, ovviamente, non concorre alle liquidazioni periodiche IVA.

Con decreto del 27 giugno, pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2017, sono state dettate norme di attuazione ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 50, convertito dalla legge n. 96/2017 e, con l'art. 5-ter sono stati ufficializzati gli elenchi delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti allo split payment. Gli elenchi sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e finanze.

Trattasi di 23.481 pubbliche amministrazioni, di 259 società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri e società controllate da queste ultime, di 134 società controllate di fatto dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri e società controllate da queste ultime, di 5530 società controllate di diritto da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e società controllate da queste ultime, di 41 società quotate inserite nell'indice Ftise Mib della Borsa italiana. L'elenco verrà aggiornato entro il 15 novembre di ciascun anno.

I soggetti in elenco hanno l'obbligo di versare l'IVA indicata nella fattura emessa dal fornitore/ prestatore del servizio direttamente all'erario.

Art. 2 – Esercizio del diritto alla detrazione IVA

Nessuna modifica è stata apportata con la legge di conversione all'art. 2, se non l'indicazione che la nuova disposizione si applica alle fatture dal 1° gennaio 2017. Per le operazioni di acquisto effettuate negli anni 2015 e 2016, invece, il diritto alla detrazione rimane invariato e, cioè, scade, rispettivamente, con la dichiarazione IVA da produrre nel 2018 e con quella del 2019.

Pertanto, resta confermato che la detrazione dell'IVA sulle fatture di acquisto, datate dal 1° gennaio 2017, deve avvenire al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.

Art. 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni

E' stato introdotto l'obbligo del visto di conformità – oltre che alle dichiarazioni annuali – anche alle istanze infrannuali IVA qualora si voglia utilizzare in compensazione orizzontale un importo superiore a 5.000 euro. Viene, poi, stabilito che il mod. F 24 per la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro può essere prodotto a partire dal giorno 10, anziché dal 16, successivo alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza. Il mod. F 24 con un credito d'imposta utilizzato in compensazione superiore all'importo massimo dei crediti compensabili, verrà scartato direttamente dal sistema telematico.

Art. 9-bis – Indici sintetici di affidabilità fiscale

La legge di conversione con l'art. 9-bis, finalizzato a favorire la collaborazione con il contribuente, ha introdotto gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isaf) che vanno sostanzialmente a sostituire gli studi di settore. Sulla base dei dati acquisiti con le dichiarazioni e di altri elementi e informazioni, coerenza nella gestione, ecc., che saranno individuati con decreto del Ministro dell'economia, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, saranno elaborati gli Isaf.



A seconda del grado Isaf – da 1 a 10 – i contribuenti ritenuti affidabili avranno diritto ad una serie di facilitazioni quali l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni di crediti IVA non superiori a 50.000 euro e non superiori a 20.000 euro per le altre imposte sui redditi, l’esclusione dall’applicazione della disciplina per le società di comodo, minor termine di decadenza – un anno – per l’accertamento, esclusione dal redditometro.

Art. 11 – Definizione liti tributarie

Le modifiche apportate dalla legge di conversione prevedono che possano essere definite le liti il cui ricorso è stato notificato alla controparte, anziché entro il 31 dicembre 2016, entro la data di entrata in vigore della nuova normativa.

Inoltre, anche i Comuni potranno, con delibera da assumere entro il 31 agosto 2017, prevedere la possibilità di definizione delle liti concernenti i tributi propri.

Art. 22 - Comma 3-bis – Spese per il personale di polizia a carico dei privati organizzatori di eventi

E’ stato introdotto, all’art. 22, il comma 3-bis che stabilisce che dal 2017 le spese del personale di polizia locale, relativo a prestazioni di servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore e promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuato dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari.

Art. 54-bis – Disciplina delle prestazioni occasionali

E’ stata introdotta una particolare disciplina in relazione alle prestazioni di lavoro occasionale, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiori a 2.500 euro.

E’ prevista una serie di diritti per il prestatore.

Alle prestazioni occasionali possono fare ricorso le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il “Libretto di famiglia”; gli altri utilizzatori, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro, mediante il contratto di prestazione occasionale.

La misura minima del compenso è pari a 9 euro l’ora.

Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto di famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese.



Art. 56 – Patent box

Sono state confermate le disposizioni recate dal D.L. n. 50. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2017, restano fuori dalla normativa sul patent box i marchi d'impresa mentre per i regimi già avviati nel 2015 e 2016 continua la deduzione relativa al reddito di marchi, sia ed uso diretto che in licenza, fino al termine del quinquennio e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2021.

Pertanto, dal 2017 la disciplina sul patent box - per la quale potrà essere esercitata opzione con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo - potrà essere applicata soltanto su software protetto da copyright, brevetti, disegni e modelli e sul know how.

Si ricorda che la disciplina del patent box prevede la variazione in diminuzione nel modello "Redditi" e nel modello IRAP, pari al 50% - per il 2017 - del reddito agevolabile relativo al bene immateriale. Per l'esercizio 2015 la quota di detrazione è pari al 30% e per il 2016 al 40%.

Art. 62 – Costruzione di impianti sportivi

Modifiche sono state apportate in sede di conversione all'art. 62 del D.L. n. 50.

Tra l'altro, viene previsto che lo studio di fattibilità può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, *con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.*

E', poi, previsto che il progetto definitivo, nel caso d'interventi su impianti sportivi privati, debba stabilire la realizzazione delle opere di urbanizzazione relativamente ai lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio nonché un piano finanziario che dia conto dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione.

Viene diminuita da 20.000 a 16.000 posti la capienza dell'impianto nelle vicinanze del quale l'occupazione di suolo pubblico è consentita soltanto all'associazione o società sportiva utilizzatrice dello stadio.

Nell'ipotesi di impianto sportivo pubblico omologato con capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, il perimetro entro cui l'occupazione di suolo pubblico è consentita solo alla società utilizzatrice dello stadio, è ridotto da 500 a 300 metri.

Infine, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianto sportivo con capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto, sino a 200 mq. della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e fino a 100 mq. di superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.



Roma, 5 luglio 2017

Protocollo:

**Ai Presidenti dei Comitati
alla Divisione Calcio a Cinque
al Dipartimento Interregionale
al Dipartimento Calcio Femminile
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 8

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione - esercizio del diritto di cronaca/stagione sportiva 2017/2018

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2017-2018, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

a) Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al competente Comitato, Divisione o Dipartimento, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2017-2018.

b) Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento allegato alla presente Circolare, unitamente a una copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritta per accettazione.

c) L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. Il rilascio della necessaria autorizzazione è demandato alla competenza delle singole Società, le quali potranno negarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si attengono alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

d) Le Società potranno concedere in licenza alle Emittenti, esclusivamente a titolo oneroso e previa autorizzazione scritta del competente Comitato, Divisione o Dipartimento, i diritti di trasmissione delle intere partite dalle stesse organizzate, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere solo per trasmissioni in differita e nel rispetto degli accordi già stipulati dalla LND, anche per il tramite di LND Servizi S.r.l., e delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento. Restano escluse da tale previsione le partite afferenti ad attività di interesse nazionale (es. fase nazionale Coppa Italia Dilettanti, finali Scudetto e finali di Coppa nazionali, Spareggi Seconde Classificate di Eccellenza e play off delle Divisioni nazionali) e le gare tra Società provenienti da regioni diverse che partecipano a campionati nazionali, essendo tali diritti gestiti in via esclusiva dalla Lega per il tramite di LND Servizi S.r.l. Resta inteso che l'autorizzazione potrà essere concessa a condizione che i diritti dei quali si chiede la disponibilità non siano già stati concessi a terzi in via esclusiva da parte della Lega o suoi aventi causa e che l'esercizio degli stessi diritti non risulti in conflitto con le strategie commerciali della Lega e delle sue aventi causa.

e) I diritti di cui alla precedente lettera d) potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva, ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla Società. Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione o concessione a terzi.

Si allega alla presente circolare il «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva».

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l'interesse del pubblico ad essere informato dell'andamento delle competizioni disputate nell'ambito della Lega stessa, e allo scopo di garantire sia l'esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle Società associate, ha predisposto il seguente

REGOLAMENTO

1) Con il presente Regolamento la Lega Nazionale Dilettanti intende disciplinare, per la stagione sportiva 2017/2018, l'esercizio da parte degli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, canali social, etc., di seguito "Emittenti") del diritto di cronaca sportiva con riferimento alle gare disputate dalle Società associate alla Lega stessa.

2) La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2017/2018, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascuna gara;

- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 3, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

3) L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi, ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.**

4) Il nulla-osta per l'esercizio del diritto di cronaca e per la realizzazione del relativo materiale audio e/o video - entro i limiti di cui all'art. 2) - viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dal competente Comitato, Dipartimenti o Divisione a richiesta delle Emittenti che:

a) risultino autorizzate dalle competenti autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio dell'attività per la quale viene richiesto il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze);

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5, della Legge 3/2/1963, n. 69;

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963, n. 69, od a praticanti che presentino regolare documento

d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;

e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

5) Il nulla-osta del Comitato, Dipartimento o Divisione competente viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto.

6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente deve inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione, alla quale deve essere allegata:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art. 4.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento, esaminate le domande e la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all'Emittente il nulla-osta, a valere fino al termine della stagione sportiva.

7) La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente:

a) non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;

b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione, del Comitato, del Dipartimento e/o delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

8) Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno 4 giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.

Le Società dovranno negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta o lo stesso sia stato revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le Società potranno, altresì, negare l'autorizzazione all'accesso allo stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

9) I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell'incontro sono tenuti a non consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

10) E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

11) Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

12) Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente



Roma, 5 luglio 2017

Protocollo:

**Ai Presidenti dei Comitati
alla Divisione Calcio a Cinque
al Dipartimento Interregionale
al Dipartimento Calcio Femminile
Loro sedi**

CIRCOLARE N.9

Oggetto: Rapporti tra società calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2017/2018.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2017/2018, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9, della presente Circolare;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7, dell'art. 9, della presente Circolare;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6, del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con circolare n. 8 del 5 luglio 2017.

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69, del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante (nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9, della presente Circolare) e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69, del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante (nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9, della presente Circolare) e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8, dell'art. 9, della presente circolare.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di giuoco da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori.

Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7, dell'art. 9, della presente Circolare.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di giuoco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;

b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dalle lettere a/6 e a/8, dell'art. 9, della presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, della presente Circolare.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 52, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2017/2018.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2017/2018; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2017/2018; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69, del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69, del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da Città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto dell'art. 8, del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;

a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di Accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 3, della presente Circolare;

a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del «Tagliando di Accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1 bis, del C.G.S.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia